

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

VISTO che un accordo bilaterale favorisce il movimento di capitale privato e le iniziative in questo settore, aumentando i benefici per entrambe le nazioni:

HANNO CONVENUTO il seguente:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" s'intende ogni tipo di bene investito, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico. Senza limitare quanto precede, il termine "investimento" includerà in particolare, ma non a titolo esclusivo:
 - a) beni mobili e immobili ed ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;
 - b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale, in conformità con la legislazione nazionale di ogni Parte Contraente;
 - c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento;
 - d) diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore, proprietà industriale, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, "know-how", segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale ed altri;

- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altererà la loro natura di investimento, sempre che predetta modifica si realizzi in conformità con la legislazione di ogni Parte Contraente nel cui territorio si realizzi l'investimento.

- 2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché le succursali, consociate e filiali straniere che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche, in conformità con le leggi di ogni Parte Contraente.
- 3. Con l'espressione "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformità con le sue leggi.
- 4. Con l'espressione "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone, società di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno a responsabilità limitata o di altra tipologia, sempre che realizzino attività commerciali.
- 5. con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, "royalties", pagamenti per servizi tecnici o di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.
- 6. Con il termine "territorio" si intendono, oltre allo spazio terrestre, marittimo e aereo, la cui sovranità è di ogni Parte Contraente, anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità e di giurisdizione in conformità alle loro rispettive legislazioni e al diritto internazionale.
- 7. Con "accordo di investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.
- 8. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.

9. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali, vincolanti per le due Parti Contraenti.
10. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, la legislazione, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli; l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione nonché la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applicherà agli investimenti intrapresi, anteriori e posteriori alla sua entrata in vigore, dagli investitori di una Parte Contraente, in conformità alle leggi e regolamenti dell'altra Parte Contraente, nel territorio di quest'ultima. Il presente accordo non si applicherà alle controversie sorte precedentemente o che siano direttamente relazionate ad eventi prodotti prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO III

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.
2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo IV, paragrafo I.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbe comportare l'acquisizione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento dei beni in *loco* o condizioni analoghe.
6. Conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente, che si trovino sul proprio territorio per un investimento regolato dal presente Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali. Ogni Parte Contraente tratterà nel modo più favorevole possibile tutti i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul proprio territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Alle imprese costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprietà o che siano controllate da investitori dell'altra Parte Contraente, è permesso assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO IV
TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ
FAVORITA

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.
2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'Unione doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO V

INDENNIZZO PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un trattamento adeguato, relativo alla restituzione, all'indennizzo od ad altra forma compensativa non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente riconosce ai propri investitori o ad investitori di qualsiasi Stato terzo. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno liberamente trasferibili e senza indebito ritardo.

ARTICOLO VI

NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle Corti o Tribunali competenti aventi giurisdizione.
2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, ad eccezione per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.
3. L'equo indennizzo sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale.
L'indennizzo sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento, ed esso potrà essere liberamente riscosso e trasferito. Una volta determinato l'indennizzo, esso sarà pagato senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di sei mesi.
4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente

sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*, in conformità ai documenti pertinenti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiara che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e, in questo caso, se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.
6. Se dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VII

RIMPATRIO DI CAPITALE, UTILI E REDDITO

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:
 - a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito, utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
 - b) il reddito netto, i dividendi, le "royalties", i pagamenti per l'assistenza e i servizi tecnici, gli interessi e altri utili;
 - c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
 - d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
 - e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro e i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
 - f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo V.

In deroga a quanto disposto nel comma dell'articolo precedente, una Parte potrà impedire il trasferimento dei fondi mediante l'applicazione equa e non discriminatoria della propria legislazione nei seguenti casi:

- 1- fallimento, insolvenza, tutela dei diritti dei creditori;
- 2- infrazioni penali o amministrative relative a sentenze definitive;

- 3- incompatibilità degli obblighi dell'Accordo con la legislazione del lavoro vigente della Parte destinataria dell'investimento;
 - 4- garanzia per l'esecuzione di sentenze definitive nelle procedure di contenzioso.
2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento viene effettuato.
 3. Senza limitare la portata dell'Articolo IV del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.
 4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VIII **SURROGA**

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli V, VI e VII del presente Accordo.

ARTICOLO IX **PROCEDURE DI TRASFERIMENTO**

I trasferimenti di cui agli Articoli V e VI saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, e quelli oggetto degli Articoli VII e VIII dovranno effettuarsi entro tre mesi. Tutti i trasferimenti saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore abbia chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo VI, relativamente al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

ARTICOLO X
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc*, come stabilito nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente, che dovrà essere cittadino di uno Stato Terzo, sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. Le Parti Contraenti devono approvare il Presidente entro trenta giorni dalla sua nomina.
4. Se, nel periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, se per qualsiasi motivo sia impossibilitato a procedere alla nomina, li nominerà il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, verrà invitato a procedere alla nomina.
5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure. Il Presidente del Tribunale dovrà essere un cittadino di Paese Terzo con il quale entrambe le Parti Contraenti mantengono relazioni diplomatiche.

ARTICOLO XI
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA GLI INVESTITORI E LE PARTI CONTRAENTI

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi comprese le controversie concernenti l'ammontare dell'indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazioni e negoziati.

2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1 del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:
 - a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
 - b) al Tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
 - c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie, in materia d'Investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materie d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato, del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti Contraenti vi abbiano aderito.
4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità alle seguenti disposizioni:
 - il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo, nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale emessa nel territorio delle Parti Contraenti sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia da esse sottoscritte.
5. L'investitore una volta che ha scelto la giurisdizione territoriale per la risoluzione delle controversie previste dal presente Articolo, non potrà adire altre giurisdizioni. Le sentenze arbitrali saranno definitive e obbligatorie per le Parti in controversia.
6. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse e nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale.

ARTICOLO XII **RELAZIONI FRA I GOVERNI**

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XIII **APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni più favorevoli.
2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione o altri accordi d'investimento, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
3. A partire dalla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenti direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata con effetto retroattivo e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.
4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO XIV **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.


ARTICOLO XV
DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.
2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.


FATTO a Santo Domingo il 12 giugno 2006 in due originali in lingua italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**



Giorgio Sfara
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario
nella Repubblica Dominicana

**PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DOMINICANA**



Carlos Morales Troncoso
Ministro degli Esteri